

“Disciplina del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale”

Relazione illustrativa

Il comma 205, articolo 1 legge regionale 15 marzo 2011, n 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania) ha stabilito quanto segue:

205. La Regione Campania istituisce il registro delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 8, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), a cui possono iscriversi le associazioni che operino da almeno un anno nelle cinque province del territorio regionale.

La materia è disciplinata dalla legge 27 dicembre 2000, n. 383, “Legge di disciplina delle associazioni di promozione sociale”. La legge nazionale detta i principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

L'articolo 8, commi 2 e 3, stabilisce che

Le regioni (...) disciplinano con proprie leggi, (...) i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale (...) nel registro regionale (...) nonché la periodica revisione dei registri regionali (...), nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. (...)

Le leggi regionali e provinciali (di cui al comma 2) devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383/2000.

La finanziaria regionale 2011 ha istituito il registro e individuato i criteri per l'iscrizione, ma non ha disciplinato i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni, né ha individuato un termine per la conclusione del procedimento.

E' necessario, pertanto, disciplinare i procedimenti di iscrizione e cancellazione con norma di rango regolamentare, avendo la legge regionale istituito il registro e

definito i requisiti per l'iscrizione. E' infatti da escludersi, per contro, l'ipotesi di immediata applicazione della norma regionale attraverso atti dirigenziali che, in assenza di principi e criteri definiti con fonte primaria o secondaria, risulterebbero viziati per incompetenza e/o eccesso di potere.

La proposta regolamentare in oggetto, consta di 10 articoli. Definisce le procedure di iscrizione al registro, le procedure per gli adempimenti annuali, le procedure per la revisione e la cancellazione, i termini per la presentazione dei risorsi, e le modalità di tenuta del registro. Stabilisce, inoltre, l'incompatibilità tra l'iscrizione nel registro nel registro delle associazioni di promozione sociale con quella nel registro del volontariato e definisce le forme di pubblicità del registro.

Relazione per articolo

Articolo 1 Oggetto

L'articolo 1 definisce quali sono le associazioni di promozione sociale, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, e le distingue dalle associazioni di volontariato. Sono considerate, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Articolo 2 Requisiti per l'iscrizione al Registro regionale

L'articolo 2 individua come aventi diritto all'iscrizione nel registro regionale le associazioni di promozione sociale, a) costituite con atto scritto, [ai sensi dell'articolo 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383], b) che operino da almeno un anno nell'ambito del territorio regionale. Individua anche quali sono gli elementi essenziali che devono essere contenuti nello Statuto

Articolo 3 Procedure per l'iscrizione

L'articolo 3 disciplina le procedure per l'iscrizione e la documentazione a corredo dell'istanza presentata, nelle forme previste dal DPR 445/00. Il procedimento di iscrizione, cancellazione, revisione è disciplinato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il provvedimento di accoglimento o diniego è adottato dal Dirigente del Settore, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della istanza.

Avverso i provvedimenti di diniego della domanda di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Avverso i provvedimenti di diniego della iscrizione e il provvedimento di cancellazione è ammesso, in ogni caso, ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Articolo 4 Effetti dell'iscrizione

Così come previsto dalla legge 383/2000 l'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni e usufruire dei benefici fiscali previsti per legge. La Regione, le province, i comuni e gli altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 possono stipulare, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno 180 giorni nel registro regionale per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

Articolo 5 Comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali

L'articolo stabilisce gli adempimenti per le associazioni iscritte nel registro. Queste devono comunicare le modifiche dello statuto, il trasferimento della sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche associative. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro il termine di 30 giorni dall'evento. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni è di 60 giorni, decorsi i quali le modifiche e le variazioni si intendono registrate

Trasmettono inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno, copia del rendiconto economico - finanziario dell'anno precedente e la relazione sintetica delle attività svolte. La mancata comunicazione delle modifiche o il mancato rispetto degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dal registro. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni è di 60 giorni, decorsi i quali le modifiche e le variazioni si intendono registrate

Nel caso in cui le modifiche o le variazioni comportano la perdita dei requisiti di associazione di promozione sociale, il dirigente avvia il procedimento di cancellazione dal registro ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 6 Procedure per la revisione e la cancellazione

L'articolo prevede che siano effettuate verifiche periodiche per la permanenza dei requisiti di iscrizione. Sono cancellate dal registro, con provvedimento espresso del dirigente del Settore Assistenza Sociale, le associazioni che: a) presentano espressa richiesta mediante loro legale rappresentante b) perdono i requisiti per l'iscrizione c) non comunicano le modifiche intervenute successivamente alla iscrizione (articolo 5, comma 1 del presente regolamento) d) non ottemperano agli adempimenti annuali. L'avvio del procedimento di cancellazione, se non avviene ad istanza di parte, è comunicato agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni.

Articolo 7 Modalità di tenuta del registro

Il registro regionale è articolato in sezioni, corrispondenti a diversi ambiti di intervento. esclusivamente finalità anagrafiche, non limitando gli effetti prodotti dall'iscrizione al registro. Le sezioni sono: Sezione a) nella quale sono iscritte le associazioni che operano, prevalentemente, in ambito sociale Sezione b) nella quale sono iscritte le associazioni che operano, prevalentemente, in ambito culturale Sezione c) nella quale sono iscritte le associazioni che operano, prevalentemente, nell'ambito di tutela e valorizzazione dell'ambiente Sezione d) nella quale sono iscritte le associazioni che operano prevalentemente in ambito di cooperazione internazionale Sezione e) nella quale sono iscritte le associazioni che operano nell'ambito sportivo, ricreativo o turistico Sezione f) nella quale sono iscritte le associazioni che operano in ambiti diversi da quelli indicati nelle sezioni che vanno dalla lettera a) alla lettera e)

Il registro, nel suo formato cartaceo, è numerato e vidimato dal dirigente responsabile. In esso sono annotati gli elementi essenziali dell'associazione, la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e/o cancellazione. All'atto dell'iscrizione alle associazioni viene attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.

Articolo 8 Incompatibilità

L'articolo disciplina l'incompatibilità, dell'iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale con l'iscrizione nel registro regionale del volontariato, istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.

Articolo 9 Pubblicità del Registro

Il registro regionale e i relativi documenti sono pubblici. A cadenza annuale viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l'estratto del registro, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, contenente l'elenco delle associazioni iscritte e i loro riferimenti essenziali.

Articolo 10 Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.